



44-66 up left

Pubblicato il 02/01/2018



N. 00001/2018 REG.PROV.PRES.
N. 00002/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2018, proposto da:

Giacomo Di Clemente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ranalli,
Fabrizio Garzuglia, domiciliato ex art. 25 cpa presso Calabria-Catanzaro Segreteria
Tar in Catanzaro, via De Gasperi 76/B;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone non costituito in giudizio;

nei confronti di

Antonio Pollinzi non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare

1) del provvedimento datato 21 novembre 2017 con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha dichiarato non ammesso il Sig. Giacomo Di Clemente alle prove orali afferenti il "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, categoria BS" e pubblicato l'elenco degli ammessi alle predette prove

orali senza inserire l'odierno ricorrente;

2) del Delibera n. 203 del 27 dicembre 2017 dell'Azienda Sanitaria Provinciale Crotone con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, categoria BS" nella parte in cui non risulta ammesso l'odierno ricorrente e, comunque, in ogni parte lesiva degli interessi dello stesso;

3) del verbale n. 5 del 31 ottobre 2017, conosciuto in data 21 dicembre 2017, con il quale la Commissione risulta aver attribuito al ricorrente 20 punti;

4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere;

4.a) i verbali del concorso e, in particolare, i verbali 1 del 10.5.2017, n. 2 del 19.5.2017, n. 3 del 22.6.2017, n. 4 del 5.9.2017, conosciuti in data 21 dicembre 2017;

4.b) i verbali di concorso n. 6, 7, 8 del dicembre 2017 sconosciuti nei contenuti ma citati genericamente nella Delibera n. 203/2017;

4.c) il Bando di concorso pubblicato l'8.1.2016 e la Delibera commissariale 226/2016 qualora interpretati in maniera lesiva della posizione giuridica dell'odierno ricorrente

nonché (per quanto possa occorrere)

per

accertare e/o condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale Crotone ad ammettere il Sig. Giacomo Di Clemente alle prove orali del "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, categoria BS" e condannare la predetta Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Di Clemente a causa della condotta illegittima tenuta.

in via subordinata

per l'annullamento delle operazioni di concorso e condanna dell'Azienda Sanitaria Provinciale Crotone al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Ritenuto che l'istanza può trovare accoglimento, come da precedente specifico di questa Sezione (cfr. decreto n. 1589/2016), stabilendo, per la notifica, termini molto ristretti, attesa l'avvenuta fissazione della camera di consiglio sulla domanda cautelare al 24 gennaio 2018.

P.Q.M.

Autorizza la notifica del ricorso e del presente decreto, nei confronti di tutti in candidati utilmente collocati in graduatoria definitiva del concorso pubblico in epigrafe, sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, entro giorni 5 (cinque) dalla comunicazione del presente decreto, depositando la prova dell'avvenuta notifica nei successivi giorni 2 (due).

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 2 gennaio 2018.

Il Presidente
Nicola Durante

IL SEGRETARIO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA - CATANZARO
RICORSO**

Per

per il Signor **GIACOMO DI CLEMENTE**, nato a Baden, il 7 settembre 1983, residente in Guardea, Via delle Forme, n. 28, codice fiscale: DCLGCM83PO7Z133J, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente – giusta procura in calce al presente atto – dall'Avv. Giovanni Ranalli (codice fiscale: RNLGNN65R28L117M) e dall'Avv. Fabrizio Garzuglia (c.f.: GRZFRZ71R29I921R) ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tar Calabria - Catanzaro: pec: giovanni.ranalli@ordineavvocatiterni.it; fabrizio.garzuglia@ordineavvocatiterni.it

contro

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Crotone, Via M. Nicoletta – cap 88900 Crotone

e, per quanto possa occorrere,

nei confronti di

Antonio Pollinzi, residente in Crotone, Via Canada, n. 25

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

1) del provvedimento datato 21 novembre 2017 con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha dichiarato non ammesso il Sig. Giacomo Di Clemente alle prove orali afferenti il “*concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, categoria BS*” e pubblicato l'elenco degli ammessi alle predette prove orali senza inserire l'odierno ricorrente;

- 2) del Delibera n. 203 del 27 dicembre 2017 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del *“concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, categoria BS”* nella parte in cui non risulta ammesso l’odierno ricorrente e, comunque, in ogni parte lesiva degli interessi dello stesso;
- 3) del verbale n. 5 del 31 ottobre 2017, conosciuto in data 21 dicembre 2017, con il quale la Commissione risulta aver attribuito al ricorrente 20 punti;
- 4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere;
- 4.a) i verbali del concorso e, in particolare, i verbali 1 del 10.5.2017, n. 2 del 19.5.2017, n. 3 del 22.6.2017, n. 4 del 5.9.2017, conosciuti un data 21 dicembre 2017;
- 4.b) i verbali di concorso n. 6, 7, 8 del dicembre 2017 sconosciuti nei contenuti ma citati genericamente nella Delibera n. 203/2017;
- 4.c) il Bando di concorso pubblicato l’8.1.2016 e la Delibera commissariale 226/2016 qualora interpretati in maniera lesiva della posizione giuridica dell’odierno ricorrente

nonché (per quanto possa occorrere)

per

accertare e/o condannare l’Azienda Sanitaria Provinciale Crotone ad ammettere il Sig. Giacomo Di Clemente alle prove orali del *“concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, categoria BS”* e condannare la predetta Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Di Clemente a causa della condotta illegittima tenuta.

in via subordinata

per l'annullamento delle operazioni di concorso e condanna dell'Azienda Sanitaria Provinciale Crotone al risarcimento dei danni.

FATTO

1. Con Delibera pubblicata in data 8.1.2016, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (costituita da 27 postazioni di continuità assistenziali, come risulta dall'elenco distretti pubblica sul sito dell'Ente) ha bandito il “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, categoria BS” (doc. 1).

Il bando ha previsto l'assegnazione di 100 punti tra cui:

- 40 per titoli
- 60 all'esito delle prove d'esame ripartiti in: 30 punti per la prova pratica (consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, simulazione di guida in situazioni di emergenza, conoscenza ed uso della strumentazione in dotazione) e 30 punti per la prova orale (da effettuarsi al superamento della prova pratica con un minimo di punteggio di 21/30).

In data 7 luglio 2016 l'Azienda, con Delibera n. 226/16, ha modificato il bando prevedendo che *“le prove d'esame del concorso... siano precedute da forme di preselezione predisposte da aziende specializzate in selezione del personale, come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 220/2001”* (doc. 2).

2. Al concorso ha partecipato il Sig. Di Clemente in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando ed altamente qualificato in virtù dei seguenti titoli:

- dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2012 è stato autista soccorritore, con mansioni di autista taxi sanitario, milite della Croce Rossa Italiana – Comitato di Santa Severina (KR)

- dal 1° ottobre 2012 al 30 agosto 2015 è stato autista soccorritore, con mansioni di autista 118, autista taxi sanitario, milite della Croce Rossa Italiana – Comitato di Guardia Alviano (TR);

- dal 1° settembre 2015 è stato autista soccorritore 118 dell'Ospedale "Santa Maria del Laici" di Amelia (TR) – Ospedale Santa Maria della Stella" di Orvieto.

I servizi sono stati sempre svolti con puntualità e correttezza.

Dopo avere superato brillantemente le preselezioni, in data 5 settembre 2017, il Sig. Di Clemente ha svolto la prova pratica. Tale prova è consistita, in realtà, non nella prova pratica prevista dal bando, ma in un test a risposta multipla su domande, peraltro, anche inconferenti con l'oggetto del concorso e delle stesse attività indicate nella "prova pratica".

3. In data 21 novembre 2017 l'Azienda è emesso l'atto recante la graduatoria parziale nella quale il Sig. Di Clemente è risultato "non ammesso". Nel medesimo atto sono state indicate anche le date della prova orale (doc. 3).

A questo punto il Sig. Di Clemente ha presentato, in data 24.11.2017, immediata istanza di accesso documentale per avere copia di tutti i verbali di concorso, della sua prova "scritta" e delle prove degli altri candidati ammessi al concorso (doc. 5).

L'Amministrazione ha ingiustamente dilatato i tempi dell'accesso a dopo le prove orali e, solo dopo solleciti, in data 21.12.2017 (doc. 12) ha trasmesso parte della documentazione richiesta e, in particolare:

- Verbale n. 1 del 10 Maggio 2017 (doc. 6);
- Verbale n. 2 del 19.05.2017 (doc. 7);
- Verbale n. 3 del 22.06.2017 (doc. 8);
- Verbale n. 4 del 05.09.2017 (doc. 9)
- Verbale n. 5 del 31.10.2017 (doc. 10);

- Scheda della prova scritta (artatamente indicata come "*prova pratica*" del sig. Giacomo DI CLEMENTE (doc. 11).

L'Amministrazione ha precisato che "*Per quanto riguarda la rimanente documentazione richiesta la stessa sarà fornita non appena concluso l'iter del procedimento di informativa ai controinteressati*".

Ad oggi, ancorché i tempi siano trascorsi e la conoscenza dell'ulteriore suddetta documentazione sia doverosa, l'Azienda non ha dato seguito alla richiesta di accesso documentale.

4. Dall'esame della documentazione e, in particolare, con riferimento alla prova scritta effettuata dal Sig. Di Giacomo, è emerso che la Commissione ha reputato la risposta al quesito sette ("*quante sono le postazioni di continuità assistenziale presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone*") errata.

In realtà il Sig. Di Giacomo, avendo risposto "27", ha dato la risposta corretta. La circostanza risulta anche dalle stesse informazioni desumibili dal sito istituzionale dell'Azienda in indirizzo laddove è pubblicato (dal giugno del 2017) l'elenco delle postazioni che, in totale sono 27 (doc. 13).

Pertanto, considerando la risposta alla domanda nr. 7 corretta, il punteggio da 20 (attribuito in sede di correzione come si desume dal verbale n. 5 del 31.10.2017) sale a 22 con conseguente illegittimità della non ammissione alle prove orali.

Tale circostanza è stata immediatamente contestata con atto di diffida PEC del 27.12.2017 che, ad oggi, non è stato riscontrato.

Ed anzi, dall'esame dell'albo pretorio risulta che l'Azienda in data 27.12.2017, con Delibera 203/2017 ha approvato la graduatoria finale del concorso e disposto di dare corso alla procedura per l'immissione in servizio dei primi sei classificati (doc. 14).

Il provvedimento di non ammissione del concorso del 21.11.2017, la Delibera n. 203/2017 e tutti gli atti concorsuali indicati in epigrafe, tuttavia, appaiono manifestamente illegittimi e lesivi della posizione giuridica ed economica del Sig. Giacomo Di Clemente, il quale ne chiede l'annullamento, previa sospensiva, anche *inaudita altera parte*, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I – Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 del D.P.R. n. 220/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Illogicità ed irrazionalità manifeste.

La valutazione della Commissione in ordine alle prove di esame scritte deve essere improntata ai criteri di correttezza, trasparenza e coerenza. Tali criteri sono desumibili anche dal combinato disposto degli articoli 12 e 14 del D.P.R. n. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento all'espletamento e valutazione delle prove scritte.

Nel caso di specie, come esposto in fatto e comprovato documentalmente, la Commissione ha assegnato alla domanda nr. sette della prova espletata il giorno 5.9.2017, risposta "errata" (doc. 11). In realtà la risposta data dal ricorrente risulta essere corretta, in quanto le postazioni di continuità (corrispondenti ai distretti dell'Azienda) sono esattamente 27 come risulta *per tabulas* dall'elenco pubblicato nel giugno 2017 sul sito dell'Ente e che si allega al ricorso (doc. 13).

Attribuendo alla domanda sette, 1,5 punti come previsto dal bando e dalla Delibera 226/16 e cancellando il - 0,50 conseguente alla risposta errata attribuito dalla Commissione, si giunge al risultato che il Sig. Di Giacomo sulla prova scritta ha ottenuto 22 punti, con la conseguenza che la soglia dei 21/30 è superato e, quindi, lo stesso ha diritto ad essere ammesso alla prova orale.

Il che rende illegittimi, in via derivata, gli ulteriori atti (verbali 6,7,8 e la delibera n. 203/2017).

*

Non solo.

Anche qualora si volesse ritenere (e così non è) che la risposta al quesito sette fosse errata (sul punto si attende di conoscere le prove degli altri concorrenti ammessi ed oggetto di istanza di accesso documentale ad oggi non evasa sul punto), vi sarebbe, comunque, l'obbligo di considerare la risposta come corretta atteso che il numero di 27 postazioni di continuità risulta da dati ufficiali pubblicati dell'Azienda. Di qui l'illegittimità della non ammissione del ricorrente sotto tale ulteriore aspetto.

II – Violazione del principio di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/94. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.

L'art. 12 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487, recante il "Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", tipicizza il principio di trasparenza che deve caratterizzare l'attività amministrativa in occasione dello svolgimento di concorsi pubblici.

Nell'ambito di tale principio, la correzione delle prove scritte, specie se riferite a test con risposta multipla ove è preferibile l'uso di correttore automatico (e così non è stato), deve essere immune da vizi che rendano incerto l'esito e la valutazione della Commissione. Nel caso di specie, oltre a quanto censurato nel precedente vizio di illegittimità, l'elaborato riferito alla posizione dell'odierno ricorrente presente su entrambe le pagine presente un numero "30/31". Tale numerazione non rende certo quale sia stato il

giudizio della commissione rispetto anche alle sigle ("G" ed "E") poste a margine di ciascuna domanda alla quale il ricorrente ha dato risposta.

Non solo.

Se il "30" fosse essere riferito al numero di identificazione dell'elaborato corrispondente al Sig. Di Clemente il nr. 31 indicato nell'elaborato stesso resta ignoto e non si correla con i giudizi date alle singole risposte. Risposte, ripetesi, ove almeno una, quella riferita al quesito 7, è stata erroneamente giudicata sbagliata.

Di qui l'illegittimità, sotto tale ulteriore profilo, della non ammissione del ricorrente alla prova orale.

III – Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 487/94 in combinato disposto con l'art. 12 del D.P.R. n. 220/2001. Violazione del principio di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa sotto ulteriore profilo. Violazione del principio dell'anonimato.

L'art. 14 co. 2 del D.P.R. n. 487/94 (il cui tenore è ripreso dall'art. 12 del D.P.R. n. 220/2001) stabilisce che *"Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna"*.

Tale procedura è evidentemente volta a garantire l'anonimato che deve caratterizzare la valutazione delle prove scritte.

Nel caso di specie dal verbale n. 4 del 5.9.2017 si evince che nella busta grande i test ed una busta piccola contenente un cartoncino bianco con i dati anagrafici del concorrente. Tuttavia, risulta assente la descrizione di una passaggio antecedente o, comunque, successivo che descriva quale sia l'abbinamento dell'elaborato con il numero identificativo dello stesso (nel caso di specie asseritamente il nr. 30).

In altri termini, non vi è certezza sulle modalità e sulle tempistiche di assegnazione del numero identificativo dell'elaborato (che dovrebbe essere il 30) con la persona del Sig. Di Clemente e, quindi, con il punteggio "insufficiente" ingiustamente attribuito dalla Commissione.

Di qui sotto un ulteriore profilo l'illegittimità della graduatoria del 21.11.2017 e quindi del giudizio di non ammissione del ricorrente alla prova orale. Illegittimità che inficia, in via derivata, gli ulteriori atti successivi assunti dall'Amministrazione.

IV - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 220/2001 in combinato disposto con l'art. 14 del D.P.R. n. 487/94 (sotto ulteriore profilo). Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'agire amministrativo.

L'art. 12 co. 3 del D.P.R. n. 220/2001 prevede che *"durante lo svolgimento della prova scritta è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso"*.

La stessa disposizione la si ritrova nell'art. 13 co. 1 del D.P.R. n. 487/94 la quale stabilisce che: *"Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli*

incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice”.

Tali norme impongono che non possano essere consentito di introdurre nell’aula sede di prova telefonini, non essendo sufficiente il mero monito della Commissione di tenerli spenti in quanto non idoneo ad escluderne l’uso (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 29-03-2004, n. 3254).

Nel caso di specie, dalla lettura del verbale n. 4 del 5.9.2017 è emerso che la Commissione ha consentito ai presenti l’introduzione dei telefonici in sede di prova, limitandosi a chiedere ai presente lo spegnimento dello stesso. Una tale comportamento, tuttavia, si pone in contrasto con i principi normativi e giurisprudenziali sopra illustrati.

Non solo. In concreto si è poi verificato, come comprovabile anche documentalmente, che in occasione delle prove molti dei concorrenti avevano il telefonino acceso e funzionante, con il verificarsi anche di scambio di messaggi e foto dell’elaborato oggetto di prova.

Il che rende manifestamente illegittima l’intera procedura concorsuale.

V – Violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 15 del D.P.R. n. 220/2001. Violazione del Bando di concorso. Eccesso di potere travisamento, sviamento di potere. Contraddittorietà ed irrazionalità manifesta.

L’art. 8 co. 4 del D.P.R. n. 220/2001 stabilisce che *“per i concorsi per i quali sono previste due prove di esame, i 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame sono così ripartiti:*

- a) 40 punti per i titoli;*
- b) 60 punti per le prove di esame.*

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova pratica;*

b) 30 punti per la prova orale”.

Nel caso di specie, come si evince dal Bando di concorso dell'8.1.2016, l'Amministrazione ha previsto tale tipo di prove: una pratica e l'altra orale.

La prova pratica consisteva, secondo il bando, nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, simulazione di guida in situazioni di emergenza, conoscenza ed uso della strumentazione in dotazione.

Tale criterio non è stato modificato dalla Delibera commissaria n. 226/16, la quale ha invece introdotto un test di preselezione.

In sede di concorso, tuttavia, la Commissione – come si evince dal verbale n.1 del 10.5.2017 – ha violato le previsioni del Bando sostituendo la prova pratica con una vera e propria prova scritta (non prevista dal Bando).

Il test a risposta multipla somministrato ai concorrenti, infatti, nulla a che vedere con la prova pratica. In base all'art. 15 del D.P.R. n. 220/2001 infatti, la prova pratica consiste in attività tecniche per le quali la Commissione mette a disposizione “*apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa*”. Quindi, non si tratta di redigere un elaborato scritto, il quale è evidentemente riconducibile quanto meno ad una prova scritta.

La Commissione, dunque, ha palesemente violato il bando di concorso ed il DPR n. 220/2001 dalla stessa Commissione richiamato come normativa di riferimento.

*

Tale grave violazione si traduce in concreto in un pregiudizio immediato per il ricorrente e ciò sotto due profili. Il primo – di natura formale – che lo stesso non è stato messo in condizioni di potersi preparare per la “prova scritta”; il secondo – di natura sostanziale – che il ricorrente da anni abilitato alla guida di mezzi di soccorso ed autoambulanza (come dimostrato dal proprio

curriculum), nell'ambito della prova pratica così come prevista dal bando avrebbe potuto certamente ottenere un risultato ampiamente positivo.

ISTANZA CAUTELARE

Da quanto sopra esposto appare emergere il *fumus boni iuris*.

Appare sussistere, altresì, il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile. Ed invero, in difetto di una misura cautelare che sospenda l'esecutività della graduatoria e consenta l'ammissione con riserva al ricorrente alla prova orale, il concorso sarà definitivamente concluso ed i contratti di lavoro saranno sottoscritti. Il che vanificherebbe l'interesse principale del ricorrente a svolgere il concorso ed essere inserito in graduatoria.

Del resto l'auspicata misura cautelare non sortirà effetti concreti pregiudizievoli per gli interessi della P.A., la quale anzi consentirà – in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza – di ampliare la platea dei candidati ad un soggetto certamente meritevole per l'esperienza maturata anche nel suo territorio d'origine, Crotone, ove il ricorrente è cresciuto).

Istanza cautelare urgente ex art. 56 cpa

La Delibera n. 203/2017 dispone di procedere immediatamente all'assunzione dei primi sei candidati inseriti in graduatoria. Al fine, quindi, di evitare di vedere vanificato – nelle more della trattazione in sede collegiale della sospensiva – l'interesse primario a che la graduatoria si formi in maniera corretta, appare necessaria una misura cautelare urgente che disponga l'ammissione con riserva del Sig. Di Clemente alla prova orale e/o la contestuale sospensione dell'esecutività della Delibera 203/2017.

P.Q.M.

Si chiede:

- 1) in via cautelare urgente di concedere ex art. 56 c.p.a. idonea misura cautelare che sospenda l'esecutività della Delibera n.

203/2017 e consenta al ricorrente di essere ammesso con riserva alla prova orale;

- 2) in via cautelare, in sede collegiale, di sospendere l'esecutività della Delibera n. 203/2017 e consentire al ricorrente di essere ammesso con riserva alla prova orale;
- 3) nel merito di accogliere il ricorso e, per l'effetto:
 - in via principale, annullare gli atti con cui l'odierno ricorrente non è stato ammesso alla prova orale (come specificati nell'epigrafe del presente atto);
 - in via subordinata annullare la procedura concorsuale;
- 4) condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente da quantificare anche in via equitativa
- 5) condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento delle spese di lite.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed è afferente alla materia di concorso per pubblico impiego.

Terni, 29 dicembre 2017

Avv. Giovanni Ranalli

Avv. Fabrizio Garzuglia

Istanza istruttoria

Si chiede di ordinare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di depositare gli elaborati scritti dei concorrenti inseriti nella graduatoria, come già richiesto il 24.11.2017; nonché i verbali 6, 7 ed 8 del dicembre 2017.

Terni, 29 dicembre 2017

Avv. Giovanni Ranalli

Avv. Fabrizio Garzuglia

**Istanza di autorizzazione della notifica del ricorso
sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Crotone**

Ill.mo Presidente,

il ricorso viene notificato ad un controinteressato. Qualora, tuttavia, il Collegio dovesse ritenere necessaria la notifica a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con atto n. 203 del 27.12.2017, si chiede di essere autorizzati, come già disposto in casi analoghi nel medesimo concorso (cfr. Decreto n. 1589 del 4.10.2016), alla notifica attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone nei modi e termini che la S.V. riterrà più opportuni.

Tale istanza è motivata dal fatto che nella graduatoria sono inseriti 69 concorrenti e la notifica personale in ragione del numero dei potenziali controinteressati sarebbe oltre modo difficile; mentre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale appare oltre modo onerosa per il ricorrente.

Terni, 29 dicembre 2017

Avv. Giovanni Ranalli

Avv. Fabrizio Garzuglia

Firmato da:
Giovanni Ranalli
Motivo:

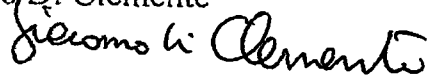
Data: 02/01/2018 10:53:24

Procura speciale

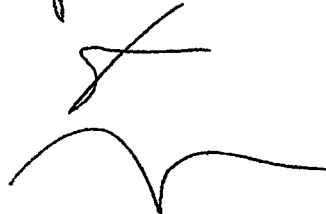
Io sottoscritto GIACOMO DI CLEMENTE, nato a Baden, il 7 settembre 1983, residente in Guardea, Via delle Forme, n. 28, codice fiscale: DCLGCM83PO7Z133J, delego gli Avv.ti Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, ivi inclusa quella proporre motivi aggiunti, istanze cautelari, memorie integrative, chiamare in causa soggetti terzi, integrare il contraddittorio, riassumere la causa, transigere la lite. Eleggo domicilio presso la Segreteria del Tar Calabria - Catanzaro. Autorizzo gli Avv.ti Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia al trattamento dei miei dati sensibili.

Terni, 29 dicembre 2017

Giacomo Di Clemente



V. p. o.



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA - CATANZARO
Il sottoscritto Avv. Giovanni Ranalli quale difensore del Sig. Giacomo Di Clemente
ATTESTA
che la copia informatica allegata contenente la procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta.

Firmato da:
Giovanni Ranalli
Motivo:

Data: 02/01/2018 10:38:37

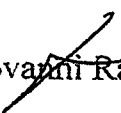
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti Avv.ti Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia in esecuzione del provvedimento n. 1/2018 del 02.01.2017 del Presidente della Sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, di accoglimento dell'istanza per la determinazione delle modalità di notificazione nei confronti dei litisconsorti necessari, di cui al ricorso 2/2018, vertente tra il Sig. Giacomo Di Clemente contro Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, e, per quanto possa occorrere, nei confronti di Antonio Pollinzi, provvedono a notificare copia conforme all'originale del ricorso e relativa Ordinanza n. 1/2018 dell'Ecc.mo Tar Calabria Sezione Seconda all' Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Crotone, Via M. Nicoletta - cap 88900 Crotone, affinché la stessa Amministrazione provveda alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda entro e non oltre il giorno 08.01.2017.

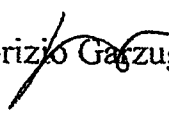
Con osservanza

Terni, 05.01.2018

Firmato da:
Giovanni Ranalli
Motivo:

Avv.  Giovanni Ranalli

Data: 08/01/2018 12:21:06

Avv.  Fabrizio Garzuglia

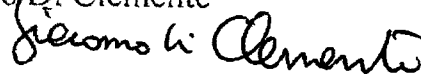
STUDIO RANALLI
AVVOCATI ASSOCIATI
VIA LUIGI CASALE - 05100 TERNI
VIA PANAMA, N. 86 - 00198 ROMA
TEL. (+39) 0744 243644
FAX (+39) 0744 248474
E-MAIL: segreteria@ranalliassociati.it
P.IVA 00674090550 - C.F. 91020450556

Procura speciale

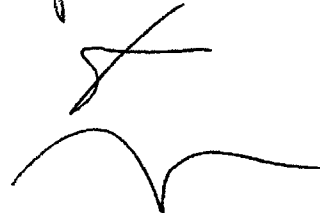
Io sottoscritto GIACOMO DI CLEMENTE, nato a Baden, il 7 settembre 1983, residente in Guardea, Via delle Forme, n. 28, codice fiscale: DCLGCM83PO7Z133J, delego gli Avv.ti Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, ivi inclusa quella proporre motivi aggiunti, istanze cautelari, memorie integrative, chiamare in causa soggetti terzi, integrare il contraddittorio, riassumere la causa, transigere la lite. Eleggo domicilio presso la Segreteria del Tar Calabria - Catanzaro. Autorizzo gli Avv.ti Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia al trattamento dei miei dati sensibili.

Terni, 29 dicembre 2017

Giacomo Di Clemente



V. p. o.



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA - CATANZARO
Il sottoscritto Avv. Giovanni Ranalli quale difensore del Sig. Giacomo Di Clemente
ATTESTA
che la copia informatica allegata contenente la procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta.

Firmato da:
Giovanni Ranalli
Motivo:

Data: 02/01/2018 10:38:37